



COMUNE DI NE

Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA Nr. 18/2020

Prot. 0005946

Del 30/06/2020

REVISIONE ORDINANZA N.9/2019

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza n. 9/2019 ad oggetto: "divieto di abbandono rifiuti".

RITENUTO di dover procedere ad una sua revisione andando a specificare meglio le disposizioni riguardanti il conferimento di rifiuti da parte di persone od attività non aventi residenza o sede legale sul territorio comunale.

DATO ATTO che gli obiettivi dell'Amministrazione sono quelli di :

- migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- salvaguardare l'igiene urbana e la pubblica incolumità;
- tutelare il decoro;

-implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantità da smaltire e sull'incremento della quota del materiale da riciclare;

- migliorare la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;

- incentivare la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti.

VISTO E RICHIAMATO

- il D.lgs n152 del 03/04/20026 e ss.mm.ii, che disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo ai Comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;

- l'art. 178 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che impone, tra l'altro, una gestione dei rifiuti conforme ai principi di "responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella

produzione, nella distribuzione, nell' utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti" nonché del principio di "chi inquina paga";

- l'art. 181 del D. Lgs. 152/2006 che stabilisce "Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio ... le Regioni stabiliscono i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'art. 205";

- l'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, vieta altresì l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni, impone a chi viola tali divieti di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

VISTO e richiamato altresì il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ,approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 7.7.2010 successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 12.5.2015.

RILEVATO che il Regolamento disciplina la gestione integrata dei R.U., dei rifiuti speciali ad essi assimilati e le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse e viene adottato ai sensi della sotto elencata normativa:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i "Codice unico dell'ambiente" e s.m.i;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

e che nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

DATO ATTO

- del continuo ripetersi di episodi di deposito di rifiuti nell'ambito del territorio comunale che può costituire una emergenza , se non ci cerca di arginarla.
- Che le pubbliche amministrazioni in base alla vigente normativa hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti da conferire in discarica.

- Che in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore , il costo della raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata.
- Che il sistema di raccolta dei rifiuti ingombranti prevede l'esistenza sul territorio comunale l'esistenza di aree ecologiche dove conferire gratuitamente, nonché la possibilità anch'essa gratuita del ritiro a domicilio l'ultimo mercoledì del mese.

CONSIDERATO che il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in particolare ingombranti depositati fuori dai cassonetti od in loro prossimità crea delle vere e proprie micro discariche che determinano lo scadimento della qualità urbana e problemi igienico – sanitari per la salute pubblica nonché un notevole incremento di conferimento di rifiuti in questo Comune, un aggravio di costi per l'Ente e la cittadinanza e che pertanto questi numerosi episodi di scarsa educazione civica rendono necessario procedere ad un inasprimento delle sanzioni previste per il deposito e/o abbandono di rifiuti al di fuori dei cassonetti od in loro prossimità.

DATO INOLTRE ATTO che

- simili comportamenti comportano un aggravio del servizio finanziario e di risorse umane proprie.
- l'Amministrazione Comunale, quindi, non può rimanere inerme di fronte a questa criticità, che cagiona un danno diretto all'economia del Comune di Ne.

RIBADITO che stante l'estensione territoriale del Comune di Ne e la mancanza di personale è determinante un alto senso civico da parte dei cittadini" e nell'attesa di dotare il Comune di foto-trappole, resta fondamentale la collaborazione di tutti per individuare chi non ha rispetto e cura per i luoghi che sono bene di tutti".

VISTA la Legge 689/81 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs n°. 152 /2006 e s.m.i..

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO l'articolo 50 del D Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco al quale sono attribuite quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottate ordinanze con tingibili ed urgenti in relazione "all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado cittadino e di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana.

EVIDENZIATO che

- la disciplina relativa agli organi di Governo degli enti locali è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, co.2, lett.p), della Costituzione;
- per il profilo considerato, la normativa statale di riferimento si riconduce agli artt. 46, co. 2, e 53, co.2, del D. Lgs.n.267/2000 ove il primo comma imputa esclusivamente al Sindaco la competenza a nominare gli assessori '..tra cui un vicesindaco..', in aderenza al sistema di governo dell'ente locale , mentre il secondo comma prevede che il Sindaco sia sostituito, nei casi indicati (tra cui l' assenza o l'impedimento temporaneo) dal solo Vicesindaco.

VISTO E RICHIAMATO l'art 16, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 .

RITENUTO pertanto di poter procedere in merito,

ORDINA

1. è fatto divieto sull'intero territorio comunale **a chiunque** di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere a prescindere dalla loro natura e dalla loro composizione sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed al di fuori degli appositi contenitori.
2. E' altresì vietato il conferimento nei cassonetti presenti sul territorio comunale di rifiuti provenienti da attività, anche commerciali, site in altri Comuni, o rifiuti non prodotti sul territorio comunale. Si intendono non prodotti sul territorio comunale i rifiuti conferiti da soggetti residenti, dimoranti od esercenti attività aventi sede al di fuori del Comune di Ne.

AVVERTE

- Che, per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 300,00 ad € 3.000,00** con pagamento in misura ridotta pari ad **€ 600,00 oltre alle spese del procedimento** ai sensi dell'art. 16 della legge -24/11/1981, n. 689 e s.m.i.
- Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa aumenta fino al doppio come previsto dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n.152/2004 e s.m.i.
- Per violazioni commesse da soggetti titolari di attività commerciali, artigianali ed Imprese, l'importo è raddoppiato.
- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie potrà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»
- Chiunque viola i suddetti divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Per le altre violazioni non ricomprese nella presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 7.7.2010 successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 12.5.2015.
- Ogni precedente ordinanza, in contrasto con la presente, deve ritenersi revocata, così come ogni sanzione prevista in disposizioni di regolamenti comunali deve essere uniformata alle sanzioni previste dal presente atto.
- E' sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dagli artt. 255 eseguenti del D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del Codice Penale e ove costituiscano reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

INVITA

i cittadini, che nella loro quotidianità dovessero assistere a episodi di inciviltà ambientale, sorprendendo qualcuno che abbandona i rifiuti senza rispettare le regole, a segnalarlo all'ufficio di Ne della Polizia Locale Unione Le Valli dell'Entella .

DEMANDA

Agli Organi preposti la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti e sul rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti. Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sito internet del Comune.

Copia del presente provvedimento viene altresì trasmesso:

- Al Responsabile della Polizia Locale Unione Le Valli dell'Entella
- alla Stazione Carabinieri di Lavagna.
- alla stazione carabinieri Forestali di Ne;
- al Responsabile area LL.PP.del Comune di Ne

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. LIGURIA, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

La presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni ed inserita all'interno del sito del Comune di Ne consultabile al seguente indirizzo www.comune.ne.ge.it



Il Vice-Sindaco
Fabrizio Podestà